




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Equo compenso avvocati: che significa?

Autore: Maria Monteleone | 11/08/2017



Equo compenso avvocati: tariffe concorrenziali e clausole vessatorie.

L'avvocato tutela il cliente, ma chi tutela l'avvocato (dal cliente)? Il Consiglio dei Ministri ha approvato in questi giorni il disegno di legge "**Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali**".

Le disposizioni sull'equo compenso dovrebbero **tutelare gli avvocati**, riequilibrando la loro posizione contrattuale nei confronti delle grandi imprese,

banche e assicurazioni, ed evitando così la **concorrenza distorta** nel mercato dei servizi legali (ribasso del prezzo e ribasso della qualità).

Equo compenso e clausole vessatorie

Il testo approvato prevede la nullità delle clausole vessatorie inserite nelle convenzioni contrattuali stipulate tra professionisti avvocati e **clienti cosiddetti “forti”**.

A tal proposito, vengono definite come vessatorie le clausole che, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinino un **significativo squilibrio contrattuale** a carico dell'avvocato. Tale nullità, definita come “parziale” rispetto all'intera convenzione, garantisce il professionista perché consente l'**inefficacia della sola parte del regolamento** contrattuale o della singola clausola contraria alla legge, mentre la convenzione stessa rimane in vigore.

Inoltre, il testo stabilisce che **si presumono vessatorie** fino a prova contraria una serie di clausole tra le quali, per esempio, quelle che consistono:

1. nella riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente** le condizioni del contratto;
2. nell'attribuzione al cliente della facoltà di **rifiutare la stipulazione in forma scritta** degli elementi essenziali del contratto;
3. nell'attribuzione al cliente della **facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive** che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente **gratuito**;
4. nell'**anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato;
5. nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la **rinuncia al rimborso delle spese**;
6. nella previsione di **termini di pagamento superiori ai sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
7. nella previsione secondo cui, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il **minore importo** previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
8. nella previsione che, in ipotesi di **nuova convenzione sostitutiva** di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, la nuova disciplina sui

compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Se il compenso non è equo

Il giudice, accertata la **non equità del compenso** previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la **nullità** e **ridetermina il compenso sulla base dei parametri** fissati sulla base della legge forense (già destinati ad operare per i casi in cui manchi una valida pattuizione tra le parti).